Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la sicurezza e la difesa
Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0176(COD)

29.10.2025

EMENDAMENTI
1 - 123

Progetto di relazione
Sven Mikser, Antonio Decaro, Aura Salla
Modifica dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/1021 e (UE) 2021/697 per quanto riguarda la prontezza alla difesa e l'agevolazione degli investimenti nella difesa e delle condizioni per l'industria della difesa

Proposta di regolamento
(COM(2025)0822 – 2025/0176(COD))

Emendamento 1
Lynn Boylan, Marc Botenga

Proposta di regolamento

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Emendamento 2
Lynn Boylan
a nome del gruppo The Left
Marc Botenga

Proposta di regolamento

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Emendamento 3
Lynn Boylan, Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri normativi per la prontezza alla difesa. L'agevolazione degli investimenti sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo e contribuirà a sostenere la prontezza alla difesa degli Stati	***soppresso***

membri.

Or. en

Emendamento 4
Matej Tonin, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri normativi per la prontezza alla difesa. L'agevolazione degli investimenti sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo e contribuirà a sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri.	(1) Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri normativi per la prontezza alla difesa. L'agevolazione degli investimenti sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo e contribuirà a sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri. ***La proposta rappresenta un primo passo verso la semplificazione del quadro normativo e l'agevolazione degli investimenti nel settore della difesa, mentre le misure attualmente proposte non affrontano in misura sufficiente le sfide pratiche cui devono far fronte le industrie della difesa, in particolare le piccole e medie imprese, e sono essenziali ulteriori adeguamenti per garantire che gli obiettivi di semplificazione portino a vantaggi tangibili per l'industria, incentivino la competitività e l'innovazione e rafforzino l'autonomia strategica e la preparazione dell'Unione in materia di difesa entro il 2030.***

Or. en

Emendamento 5
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario ***eliminare*** gli oneri normativi per la prontezza alla difesa. ***L'agevolazione degli investimenti sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo e contribuirà a sostenere*** la prontezza alla difesa degli Stati membri.	(1) Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario ***ridurre in modo deciso e globale*** gli oneri normativi per la prontezza alla difesa. ***Tale deregolamentazione mirata promuove senza indugio la produzione industriale, al fine di garantire*** la prontezza alla difesa degli Stati membri ***per il 2030 alla luce delle gravi minacce di aggressione russa e degli attacchi ibridi***.

Or. de

Emendamento 6
Christine Singer, Olivier Chastel, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Al fine di*** agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri ***normativi*** per la prontezza alla difesa. ***L'agevolazione degli investimenti*** sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo e contribuirà ***a sostenere la*** prontezza alla difesa degli Stati membri.	(1) ***Per*** agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore nella difesa, è necessario eliminare gli oneri ***amministrativi*** per la prontezza alla difesa ***e accelerare le procedure di approvazione e autorizzazione. Questa semplificazione*** sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo***, in particolare per le piccole e medie imprese,*** e contribuirà ***alla*** prontezza alla difesa degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea la necessità di eliminare gli oneri amministrativi e di accelerare le procedure di autorizzazione relative alla prontezza alla difesa. Un contesto normativo più efficiente favorisce risposte industriali tempestive e garantisce che l'industria europea della difesa possa reagire rapidamente alle sfide in materia di sicurezza.

Emendamento 7

Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri normativi per la prontezza alla difesa. L'agevolazione degli investimenti sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo e contribuirà a sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri.	(1) Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri normativi per la prontezza alla difesa***, secondo condizioni ben disciplinate ed entro un periodo chiaramente definito***. L'agevolazione degli investimenti sosterrà la crescita***, come priorità,*** dell'industria ***europea*** della difesa nel tempo e contribuirà a sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 8
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Pascale Piera, Antonín Staněk, Jana Nagyová, Mathilde Androuët, Matthieu Valet, Marie-Luce Brasier-Clain, Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri normativi per ***la prontezza alla*** difesa. L'agevolazione degli investimenti sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo e contribuirà a sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri.	(1) Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri normativi per ***gli attori della base industriale e tecnologica di*** difesa ***europea***. L'agevolazione degli investimenti sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo e contribuirà a sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 9
Lynn Boylan, Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La crisi climatica e della biodiversità rappresenta la più grande minaccia esistenziale per la sicurezza umana e del pianeta e le emissioni militari globali rappresentano circa il 5,5 % delle emissioni globali di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 10
Matej Tonin, Alice Teodorescu Måwe, Michał Szczerba

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per quanto diversi strumenti legislativi dell'Unione offrano agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere azioni volte ad agevolare il potenziamento dell'industria della difesa, spesso la legislazione e l'attuazione a livello nazionale ostacolano la prontezza alla difesa. È il caso, ad esempio, della possibilità per gli Stati membri di ricorrere alle esenzioni al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] se necessario nell'interesse della difesa, compresa la prontezza alla difesa.	(2) Per quanto diversi strumenti legislativi dell'Unione offrano agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere azioni volte ad agevolare il potenziamento dell'industria della difesa, spesso la legislazione e l'attuazione a livello nazionale ostacolano la prontezza alla difesa. È il caso, ad esempio, della possibilità per gli Stati membri di ricorrere alle esenzioni al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] se necessario nell'interesse della difesa, compresa la prontezza alla difesa. ***Se una sostanza è esentata a fini di difesa, gli Stati membri estendono tale esenzione alle applicazioni civili nei casi in cui la sostanza o il processo abbia scopi sia di difesa che civili ("applicazioni a duplice uso"). Tale estensione è attuata in modo da garantire la continua disponibilità della sostanza sul mercato, mantenendo nel contempo adeguate salvaguardie per la salute, la sicurezza e l'ambiente.***

[1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

[1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

Or. en

Emendamento 11
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per quanto diversi strumenti legislativi dell'Unione offrano agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere azioni volte ad agevolare il potenziamento dell'industria della difesa, spesso la legislazione e l'attuazione a livello nazionale ostacolano la prontezza alla difesa. È il caso, ad esempio, della possibilità per gli Stati membri di ricorrere alle esenzioni al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] se necessario nell'interesse della difesa, compresa la prontezza alla difesa.	(2) Per quanto diversi strumenti legislativi dell'Unione offrano agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere azioni volte ad agevolare ***la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri dell'UE e*** il potenziamento dell'industria della difesa ***europea***, spesso la legislazione e l'attuazione a livello nazionale ostacolano la prontezza alla difesa. È il caso, ad esempio, della possibilità per gli Stati membri di ricorrere alle esenzioni al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]***, che rispetta il principio della sovranità nazionale, della sicurezza e della lealtà verso il proprio paese,*** se necessario nell'interesse della difesa,

compresa la prontezza alla difesa***,*** ***prevedendo tali esenzioni laddove siano necessarie***.

[1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

[1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

Or. ro

Emendamento 12
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per quanto diversi strumenti legislativi dell'Unione offrano agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere azioni volte ad agevolare il potenziamento dell'industria della difesa, spesso la legislazione e l'attuazione a livello nazionale ostacolano la prontezza alla difesa. È il caso, ad esempio, della possibilità per gli Stati membri di ricorrere alle esenzioni al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] se necessario nell'interesse della difesa, compresa la prontezza alla difesa.	(2) Per quanto diversi strumenti legislativi dell'Unione offrano agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere azioni volte ad agevolare il potenziamento dell'industria della difesa, spesso la legislazione e l'attuazione a livello nazionale ***nonché la diffusa incertezza normativa e del diritto nell'industria in riferimento all'attuazione di talune norme*** ostacolano la prontezza alla difesa. È il caso, ad esempio, della possibilità per gli Stati membri di ricorrere alle esenzioni al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio[1] se necessario nell'interesse della difesa, compresa la prontezza alla difesa.

[1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

[1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

Or. de

Emendamento 13
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente

prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente. ***Sebbene la produzione legata alla difesa in sé abbia solo un impatto marginale sulle emissioni complessive di gas a effetto serra, i materiali in entrata su cui si basa, come acciaio, cemento e sostanze chimiche, sono coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) e le quote di emissione aumentano il costo della produzione legata alla difesa in un momento in cui la sua capacità deve essere rafforzata. È pertanto essenziale una proposta legislativa volta a riformare la direttiva ETS in modo da garantire che la produzione destinata a scopi di difesa sia esente dai costi del sistema di scambio delle quote di emissione.***

Or. en

Emendamento 14
Matej Tonin

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione

geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.	geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente. ***Sebbene affrontare le preoccupazioni ambientali e sanitarie rimanga una priorità, qualsiasi futura azione normativa dovrebbe essere proporzionata, basata sul rischio e tenere conto della mancanza di alternative valide per le applicazioni critiche nel settore della difesa. È necessario garantire che la futura restrizione non comprometta l'autonomia strategica e la resilienza industriale dell'Unione.***
	Or. en

Emendamento 15
Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza

alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente. ***La revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe mirare a conciliare la necessità di esenzioni specifiche con l'obiettivo generale di mantenere un mercato interno ben funzionante. Il raggiungimento di tale equilibrio è essenziale per lo sviluppo di una base industriale innovativa e competitiva nel settore della difesa.***

Or. en

Emendamento 16
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe

essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. ***L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle*** esenzioni nazionali previste per motivi di difesa ***dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra*** le esigenze in materia di difesa e sicurezza ***e*** la protezione della salute e dell'ambiente.

essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. ***La Commissione dovrebbe pertanto garantire che il quadro esistente sia applicato in modo coerente ed efficace in tutta l'Unione. L'attuale regolamento prevede già una flessibilità sufficiente per le*** esenzioni nazionali previste per motivi di difesa***; tuttavia i diversi approcci nazionali ne hanno limitato l'applicazione uniforme. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare e, se necessario, chiarire i propri orientamenti e altri strumenti interpretativi, come il codice di condotta sulle esenzioni REACH per motivi di difesa, al fine di garantire un'applicazione coerente e proporzionata in tutta l'Unione, garantendo nel contempo che, ove possibile,*** le esigenze in materia di difesa e sicurezza ***siano equilibrate con*** la protezione della salute ***umana*** e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 17
Lynn Boylan, Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi

di sicurezza nazionali ***e dell'Unione***, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

di sicurezza nazionali, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente***. È inoltre fondamentale riconoscere che la politica di difesa e di sicurezza è di competenza degli Stati membri e che non dovrebbe essere perseguita alcuna politica dell'Unione qualora comprometta tali competenze, in particolare per i paesi neutrali***. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 18
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla

luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e ***agibilità***. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che ***l'attuazione del*** regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non ***tiene*** pienamente ***conto della flessibilità prevista da tale regolamento***. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa ***può*** essere ***migliorata*** per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità***, accelerazione*** e ***chiarezza normativa***. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che ***la flessibilità prevista dal*** regolamento (CE) n. 1907/2006, ***al momento dell'attuazione*** in alcuni Stati membri, non ***sia stata*** pienamente ***sfruttata o non sia stata applicata a causa dell'incertezza del diritto o di spiegazioni carenti in merito ai margini esistenti***. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa ***deve*** essere ***pertanto sostanzialmente ampliata e chiarita*** per assicurare la certezza giuridica***, ridurre ostacoli superflui*** e consentire azioni più rapide ***e decise***. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

Or. de

Emendamento 19
Massimiliano Salini, Letizia Moratti

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e

agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente. ***È importante che la revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concili tali esenzioni con il funzionamento del mercato interno, nell'interesse di una fiorente politica industriale nel settore della difesa.***

Or. en

Emendamento 20
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità ***e*** agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa ***europea***. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce ***dei pericoli nel contesto internazionale e*** del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità***,*** agibilità ***e***

della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide***, chiaramente stabilite e definite***. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali ***europee*** previste ***a favore degli Stati membri*** per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

Or. ro

Emendamento 21
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, ***alla luce del peggioramento*** della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, ***tenendo conto del deterioramento*** della situazione geopolitica ***e delle politiche energetiche degli Stati membri, che riconoscono le esigenze specifiche della produzione ai fini della difesa***, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo

regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 22
Stine Bosse, Martin Hojsík, Gerben-Jan Gerbrandy, Michal Wiezik, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 ***è stato concepito in condizioni di tempo di pace e*** dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello ***ambizioso ed*** elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto

prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e ***la*** protezione della salute e dell'ambiente.

della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza ***connesse alla difesa*** e ***il principio fondamentale di un'elevata*** protezione della salute e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 23
Kai Tegethoff
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo ***della prontezza alla*** difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente***. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento***. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo ***di specifici interessi di*** difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli

pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di ***mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la*** protezione della salute e dell'ambiente.

Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie ***per applicazioni specifiche per la difesa***, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di ***conseguire un livello elevato di*** protezione della salute ***umana*** e dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

The COM proposal makes no reference to "defence readiness" in the operative part of the amendment to REACH. It therefore does not make sense to refer to this broad concept in the recitals with regard to REACH. The current REACH text already provides for flexibility for Member States to grant exemptions in specific cases for certain substances. It is bad practice to propose changing the law just because some MS do not fully take into account existing flexibility. That said, it could be acceptable to broaden the scope of national exemptions, provided that it remains limited to defence-specific applications. That avoids undue use of exemptions for dual-use substances, which could have undesirable consequences with regard to the protection against harmful substances in civilian applications.

Emendamento 24
Antonio Decaro, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto

della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, ***senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la*** protezione della salute e dell'ambiente.	della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie ***per usi specifici soltanto in applicazioni nel settore della difesa***, secondo necessità, ***mantenendo nel contempo un livello elevato di*** protezione della salute ***umana*** e dell'ambiente ***e garantendo le più rigorose norme di sicurezza e tracciabilità possibili***.

Or. en

Emendamento 25
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Pascale Piera, Antonín Staněk, Jana Nagyová, Mathilde Androuët, Matthieu Valet, Marie-Luce Brasier-Clain, Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza	(3) Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza

giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie***, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra*** le esigenze in materia di difesa e sicurezza ***e la*** protezione della salute e dell'ambiente.	giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie ***e permanenti per*** le esigenze in materia di difesa e sicurezza***, tenendo conto al contempo della*** protezione della salute e dell'ambiente.

Or. fr

Emendamento 26
Christine Singer, Olivier Chastel, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Inoltre gli impatti diretti e indiretti delle restrizioni sulla produzione e sulle catene di approvvigionamento di prodotti essenziali per scopi di difesa devono essere considerevolmente tenuti in considerazione nel quadro della valutazione socioeconomica. In particolare occorre ponderare adeguatamente la disponibilità di fonti europee, la velocità di espansione delle capacità e la necessità di evitare dipendenze da fonti non europee. Nel complesso è necessario dare priorità alle misure che rimuovono gli ostacoli all'aumento della produzione nel settore della difesa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento amplia l'ambito di applicazione delle esenzioni relative alla difesa a norma del regolamento REACH per garantire che le autorità nazionali possano rispondere rapidamente alle esigenze in materia di difesa in ambito operativo e industriale. Mantiene le

disposizioni in materia di sicurezza, consentendo nel contempo flessibilità in circostanze eccezionali legate alle esigenze in materia di difesa.

Emendamento 27
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) La prosecuzione dell'uso delle PFAS a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 in determinate applicazioni industriali rimane indispensabile per gli usi critici, in particolare nei settori della salute, della difesa, dei semiconduttori e in altri settori strategici, in cui non sono attualmente disponibili alternative adeguate che garantiscano un livello equivalente di prestazioni e sicurezza; è pertanto opportuno autorizzare tali usi in condizioni rigorosamente controllate e per un periodo di tempo limitato, fino a quando non siano stati sviluppati e resi disponibili sostituti adeguati.

Or. en

Emendamento 28
Lynn Boylan, Marc Botenga, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Modifiche analoghe dovrebbero essere apportate ad altri atti giuridici relativi alle sostanze chimiche che prevedono un'esenzione nazionale equivalente, in particolare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo	***soppresso***

e del Consiglio[3], al fine di garantire la coerenza del contesto normativo in materia di prontezza alla difesa.

---

[2] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[3] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

Or. en

Emendamento 29
Matej Tonin, Alice Teodorescu Måwe, Michał Szczerba

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Modifiche analoghe dovrebbero essere apportate ad altri atti giuridici relativi alle sostanze chimiche che prevedono un'esenzione nazionale equivalente, in particolare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], al fine di garantire la coerenza del contesto normativo in materia di prontezza alla difesa.	(4) Modifiche analoghe dovrebbero essere apportate ad altri atti giuridici relativi alle sostanze chimiche che prevedono un'esenzione nazionale equivalente, in particolare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], al fine di garantire la coerenza del contesto normativo in materia di prontezza alla difesa***, mentre le esenzioni per motivi di difesa e la relativa***

	legislazione in materia di sostanze chimiche sono armonizzate per fornire una formulazione e un ambito di applicazione coerenti, consentendo agli Stati membri di concedere esenzioni senza condizioni restrittive nell'industria della difesa, garantendo nel contempo la chiarezza giuridica in tutti gli atti, e modifiche analoghe dovrebbero essere apportate ad altri atti giuridici relativi alle sostanze chimiche che prevedono un'esenzione nazionale equivalente.
[2] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).	[2] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
[3] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).	[3] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).
	Or. en

Emendamento 30
Stine Bosse, Martin Hojsík, Gerben-Jan Gerbrandy, Michal Wiezik, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Modifiche analoghe dovrebbero essere apportate ad altri atti giuridici relativi alle sostanze chimiche che prevedono un'esenzione nazionale	(4) Modifiche analoghe dovrebbero essere apportate ad altri atti giuridici relativi alle sostanze chimiche che prevedono un'esenzione nazionale

equivalente, in particolare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], al fine di garantire la coerenza del contesto normativo in materia di prontezza alla difesa.

[2] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[3] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

equivalente, in particolare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], al fine di garantire la coerenza del contesto normativo in materia di prontezza alla difesa. ***Per garantire un'attuazione armonizzata e incentrata esclusivamente sulla prontezza alla difesa delle esenzioni estese in tutti gli Stati membri, la Commissione dovrebbe adottare criteri di attuazione chiari sotto forma di orientamenti specifici. Gli Stati membri che dispongono già di un codice di condotta sulle modalità di gestione delle esenzioni per motivi di difesa dovrebbero aggiornare il loro codice in linea con tali criteri.***

[2] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[3] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

Or. en

Motivazione

Ensuring harmonised and correct implementation is crucial in the interest of the single market, and also given the fact that restrictive national interpretations of existing exemptions is cited as one of the main obstacles hindering defence readiness. It is essential that the Commission establishes clear criteria to support aligned interpretations of the widened exemptions in support of the internal market and our defence readiness. Further, a lack of

clear criteria could lead to potential misinterpretations of what constitutes actions in the interest of defence, extending the scope of implementation to broader actions such as, for example, IT infrastructure. Finally, specific exemptions which have been applied by MS should continuously be time-limited, evaluated, followed up by proportional control and clearly linked to defence readiness objectives.

Emendamento 31
Antonio Decaro, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Gli Stati membri mantengono la competenza di concedere esenzioni per l'uso di sostanze nelle applicazioni nel settore della difesa a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché di disposizioni analoghe nella legislazione settoriale. Tali esenzioni non dovrebbero compromettere l'impegno dell'Unione a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e devono essere applicate in modo rigoroso e coerente, conformemente al principio di precauzione di cui all'articolo 191 TFUE. Inoltre tali esenzioni devono essere accompagnate da solide garanzie che assicurino misure efficaci di monitoraggio e mitigazione durante l'intero ciclo di vita delle sostanze soggette a esenzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i lavoratori che manipolano sostanze soggette a esenzione, compresi il personale militare, gli operatori civili nel settore della difesa e gli appaltatori, beneficino di misure di protezione adeguate equivalenti a quelle offerte nelle applicazioni civili, tenendo conto delle specifiche esigenze operative delle attività di difesa. È inoltre opportuno istituire programmi di monitoraggio ambientale per valutare e attenuare eventuali impatti negativi derivanti dall'uso di sostanze soggette a esenzione,

in particolare per quanto riguarda la contaminazione del suolo e delle acque, la qualità dell'aria e l'integrità degli ecosistemi nelle vicinanze degli impianti di difesa e delle zone di addestramento.

Or. en

Emendamento 32
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Se gli impianti di produzione sono utilizzati per la produzione a scopi sia civili che di difesa, le esenzioni per motivi di difesa dovrebbero riguardare solo le operazioni e la produzione che rispondono esclusivamente agli interessi di difesa, e non la produzione a scopi civili effettuata nello stesso sito. Qualora le esigenze in materia di difesa richiedano che una linea di produzione normalmente destinata all'uso civile sia temporaneamente riconvertita per la produzione nel settore della difesa, l'esenzione dovrebbe applicarsi per tutto il tempo in cui la linea è utilizzata per la produzione nel settore della difesa, entro il periodo e l'ambito di applicazione notificati all'autorità competente.

Or. en

Emendamento 33
Stine Bosse, Martin Hojsík, Gerben-Jan Gerbrandy, Michal Wiezik, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4 bis) Sebbene l'ampliamento delle esenzioni esistenti per motivi di difesa di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 528/2012 sia necessario e giustificato alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, la Commissione dovrebbe riesaminare, a intervalli di cinque anni, se tale giustificazione sia ancora applicabile.

Or. en

Emendamento 34
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la strategia industriale della difesa (SWD(2024) 515) osserva che la base industriale europea della difesa rimane frammentata e specializzata e che lo spostamento della capacità per scopi civili verso la difesa è vincolato da requisiti di certificazione, sicurezza e qualità, il che significa che le linee di produzione in ambito civile non possono essere semplicemente convertite per l'uso nell'ambito della difesa da un giorno all'altro. Ciò rispecchia il fatto che la produzione nel settore della difesa opera generalmente su linee e catene di approvvigionamento dedicate e controllate, distinte dalla produzione civile; anche se le strutture servono entrambi i mercati, le attività sono generalmente separate dal punto di vista contrattuale e operativo, sebbene la riconversione temporanea delle linee civili

per la produzione a scopi di difesa possa verificarsi quando richiesto dalle esigenze in materia di difesa. In tale contesto, gli articoli 3 bis e 3 ter del presente regolamento dovrebbero garantire che le esenzioni omnibus siano calibrate in base a questa realtà della linea di difesa, riconoscendo nel contempo il contributo che le tecnologie a duplice uso e le capacità industriali condivise possono apportare al rafforzamento della prontezza dell'Europa alla difesa.

Or. en

Emendamento 35
Stine Bosse, Martin Hojsík, Gerben-Jan Gerbrandy, Michal Wiezik, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Alle esenzioni dovrebbero far seguito gli incentivi e il sostegno allo sviluppo industriale e all'attuazione di alternative con un profilo di rischio inferiore.

Or. en

Emendamento 36
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Pascale Piera, Antonín Staněk, Jana Nagyová, Mathilde Androuët, Matthieu Valet, Marie-Luce Brasier-Clain, Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il	(5) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il

protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le esigenze di prontezza alla difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie nell'Unione, prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione.

[4] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le esigenze di prontezza alla difesa***, in particolare il corretto funzionamento dell'industria della difesa e di tutte le sue catene del valore,*** dovrebbero pertanto essere affrontate***, anche al di fuori delle situazioni di crisi,*** nelle fasi preparatorie nell'Unione, prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale***. A questo proposito è opportuno sottolineare la necessità di prevedere esenzioni più ampie per il settore della difesa***. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione.

[4] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

Or. fr

Emendamento 37
Matej Tonin, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le esigenze di prontezza alla difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie nell'Unione, prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione.	(5) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le esigenze di prontezza alla difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie nell'Unione, prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione. ***È opportuno prestare particolare attenzione agli interessi di difesa e di sicurezza per garantire che le misure previste dalla convenzione non compromettano l'autonomia strategica dell'Unione o l'efficacia operativa del settore della difesa.***
[4] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti	[4] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti

organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

Or. en

Emendamento 38
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le esigenze di prontezza alla difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie nell'Unione, prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione.	(5) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le esigenze di prontezza alla difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie nell'Unione, ***tra gli Stati membri,*** prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione***, conferendo priorità nel contempo agli Stati membri***

dell'UE sotto ogni aspetto.

[4] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

[4] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

Or. ro

Emendamento 39
Kai Tegethoff
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le ***esigenze di prontezza alla*** difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie nell'Unione, prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che	(5) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le ***specificità del settore della*** difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie nell'Unione, prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che

il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione.	il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione.
[4] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).	[4] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

Or. en

Motivazione

La prontezza alla difesa è un concetto troppo ampio da utilizzare per la raccolta, la valutazione e la presentazione di informazioni relative alla valutazione della gestione del rischio degli inquinanti organici persistenti. Ciò potrebbe avere effetti indebiti per quanto riguarda la gestione del rischio degli inquinanti organici persistenti a duplice uso. È invece più opportuno chiarire che le specificità del settore della difesa dovrebbero essere prese in considerazione nel contesto della valutazione della gestione dei rischi.

Emendamento 40
Lynn Boylan, Marc Botenga, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.	***soppresso***

Emendamento 41
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.	(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili. ***Tali esenzioni dovrebbero essere di portata limitata e applicate solo in casi debitamente giustificati ed eccezionali in cui la divulgazione comprometterebbe gravemente gli interessi di difesa e di sicurezza nazionali o dell'Unione. Esse dovrebbero essere limitate alle informazioni specifiche in questione e non dovrebbero incidere su altri obblighi di comunicazione. Qualora si ricorra a un'esenzione, lo Stato membro dovrebbe informarne la Commissione e motivarne l'applicazione. Le esenzioni non dovrebbero incidere sulla raccolta, sulla valutazione o sulla presentazione di altre informazioni necessarie per adempiere agli obblighi dell'Unione e degli Stati membri a norma delle convenzioni internazionali, né compromettere gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1021.***

Or. en

Emendamento 42
Matej Tonin

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.	(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili. ***I settori relativi agli interessi di difesa richiedono una comprensione chiara e coerente. Il concetto di "interessi di difesa" rimane ampio e non sufficientemente definito ed è essenziale fornire una definizione chiara per garantire la coerenza, la trasparenza e la certezza del diritto nell'applicazione delle esenzioni, prevenire gli abusi e mantenere un equilibrio adeguato che dia priorità alle esigenze in materia di difesa, tenendo conto nel contempo della salute pubblica e della protezione dell'ambiente.***

Or. en

Emendamento 43
Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche	(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche

contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, ***nel rispetto del*** diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.	contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, ***in modo coerente con il*** diritto internazionale ***e dell'Unione, in particolare la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e il regolamento (CE) n. 1367/2006***, essere autorizzati a concedere esenzioni ***temporanee, che cessano di produrre effetti dopo un periodo di un anno,*** dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.
	Or. en

Emendamento 44
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.	(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili***, nel rigoroso rispetto della sovranità e dell'indipendenza degli Stati membri e senza compromettere i principi democratici dell'Unione***.
	Or. ro

Emendamento 45
Stine Bosse, Martin Hojsík, Gerben-Jan Gerbrandy, Michal Wiezik, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.	(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza ***connessi alla difesa*** a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.

Or. en

Emendamento 46
Antonio Decaro, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa ***e sicurezza*** a livello nazionale o dell'Unione, al fine di	(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa a livello nazionale o dell'Unione, al fine di

proteggere le informazioni sensibili.	proteggere le informazioni sensibili.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di non divulgare determinate informazioni relative all'attuazione del regolamento POP per motivi di interessi di difesa nazionali e dell'Unione. Il presente regolamento omnibus affronta il tema dell'agevolazione della prontezza alla difesa e non affronta un contesto più ampio degli interessi nazionali o di sicurezza, siano essi economici, finanziari, culturali, sociali ecc. È pertanto necessario modificare il presente considerando per chiarire che l'esenzione si applica solo agli interessi di difesa.

Emendamento 47
Kai Tegethoff
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa ***e sicurezza*** a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.	(6) Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.

Or. en

Motivazione

La sicurezza nazionale va ben oltre la difesa. La sicurezza nazionale non rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'omnibus per la difesa. Pertanto, nel contesto dell'omnibus per la difesa, possono essere introdotte esenzioni in materia di comunicazione nel contesto del regolamento POP per gli interessi di difesa, ma non per gli interessi di sicurezza nazionale.

Emendamento 48
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Per evitare interpretazioni nazionali troppo divergenti dell'esenzione ampliata per la difesa, prevenire la frammentazione del mercato relativamente agli appalti nel settore della difesa e mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti sull'applicazione coerente dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 528/2013 in stretta cooperazione con gli Stati membri e i portatori di interessi. Tali misure dovrebbero contribuire a garantire un approccio uniforme tra le autorità competenti per tutti gli operatori economici, comprese le società di paesi terzi che immettono sostanze, miscele o articoli sul mercato dell'Unione, e a prevenire la frammentazione del mercato, in particolare nel contesto di programmi di appalto cooperativo e congiunto. Gli orientamenti dovrebbero essere semplici e proporzionati e promuovere pratiche uniformi. Fatta salva la decisione 2011/411/PESC del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la difesa, si invita il Consiglio, nell'ambito delle sue competenze, a garantire che i quadri di cooperazione nel settore della difesa, compresi i principi contenuti nel codice di condotta dell'Agenzia europea per la difesa sulle esenzioni REACH per motivi di difesa, siano tenuti sotto controllo in modo da sostenere pratiche coerenti e trasparenti in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 49
Eero Heinäluoma, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) La tabella di marcia per la prontezza alla difesa 2030, l'iniziativa di difesa antidrone e la sorveglianza del fianco orientale, insieme allo scudo aereo europeo e allo scudo spaziale europeo, costituiscono azioni faro urgenti essenziali per rafforzare le capacità di difesa dell'Europa al fine di affrontare efficacemente un ampio spettro di minacce, tra cui le operazioni ibride, la flotta ombra della Russia e il rischio di aggressione armata. Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe contribuire all'attuazione e al conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali azioni faro urgenti, rafforzando in tal modo l'autonomia strategica e la resilienza dell'Unione di fronte all'evoluzione delle sfide in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 50
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) La prontezza alla difesa si basa anche su un accesso sicuro, economicamente accessibile e resiliente all'energia. Le infrastrutture energetiche, compresa l'energia nucleare laddove

conforme ai più elevati standard di sicurezza, rappresentano un fattore chiave per la resilienza industriale e operativa. La base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) dovrebbe pertanto essere rafforzata garantendo un accesso affidabile all'energia, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la diffusione di tecnologie pulite ed efficienti, compresi i reattori nucleari avanzati e i piccoli reattori modulari (SMR), al fine di migliorare l'autosufficienza degli impianti connessi alla difesa.

Or. en

Motivazione

Introduce la dimensione energetica e nucleare della prontezza alla difesa, sottolineando che la resilienza dipende da sistemi energetici sicuri e autonomi.

Emendamento 51
Christine Singer, Olivier Chastel, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) L'industria europea della difesa è in gran parte caratterizzata da medie imprese. Per garantirne la competitività e la forza innovativa, le procedure e i programmi del diritto dell'Unione dovrebbero essere concepiti in modo tale che le PMI abbiano un accesso agevole e prioritario ai finanziamenti e ai contratti, senza essere ostacolate da requisiti normativi eccessivi.

Or. en

Motivazione

Il considerando sottolinea l'importanza strutturale delle piccole e medie imprese (PMI) nel settore europeo della difesa. Un accesso semplificato ai programmi e ai finanziamenti

dell'UE incentiverebbe la partecipazione delle PMI innovative, rafforzerebbe la resilienza della catena di approvvigionamento e contribuirebbe alla competitività della base industriale europea della difesa.

Emendamento 52
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Per rafforzare la prontezza alla difesa è inoltre necessario ridurre la dipendenza dai fornitori esterni di materie prime critiche, compresi tutti i materiali connessi alle energie rinnovabili, e di combustibili nucleari. L'Unione dovrebbe promuovere cicli sicuri e diversificati per i combustibili nucleari, compreso lo sviluppo di capacità europee di arricchimento e ritrattamento e il riciclaggio dei materiali critici utilizzati nelle tecnologie avanzate di difesa ed energetiche.

Or. en

Motivazione

Mette in evidenza l'autonomia correlata alle materie prime critiche e al combustibile nucleare quale condizione per la difesa e la resilienza industriale.

Emendamento 53
Davor Ivo Stier

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la	(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la

pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l'esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED.

pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l'esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED. ***Per garantire una base industriale europea della difesa realmente competitiva e inclusiva, è opportuno agevolare e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli Stati membri. Gli oneri amministrativi legati alla partecipazione al Fondo europeo per la difesa dovrebbero essere ulteriormente ridotti e le procedure dovrebbero essere semplificate nella pratica. È opportuno prestare particolare attenzione alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione transfrontaliere per garantire un accesso giusto ed equo agli inviti a presentare proposte in tutta l'Unione. Inoltre dovrebbe essere istituito un quadro strategico comune dell'UE per consentire l'introduzione accelerata degli investimenti strategici nel settore della difesa, riducendo in tal modo la frammentazione tra gli Stati membri. Dovrebbero inoltre essere introdotte eccezioni normative settoriali per gli investimenti nel settore della difesa dedicate alle PMI, in particolare nei settori della regolamentazione ambientale, delle infrastrutture energetiche e di pubblica utilità e della pianificazione territoriale, garantendo nel contempo una vigilanza rigorosa e revisioni condizionali per prevenire gli abusi.***

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).	Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

Or. en

Emendamento 54
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l'esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED.	(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l'esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED. ***Per garantire una base industriale europea della difesa realmente competitiva e inclusiva, è opportuno agevolare e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli Stati membri. Gli oneri amministrativi legati alla partecipazione al Fondo europeo per la difesa dovrebbero essere ulteriormente ridotti e le procedure dovrebbero essere semplificate nella pratica. È opportuno***

prestare particolare attenzione alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione transfrontaliere per garantire un accesso giusto ed equo agli inviti a presentare proposte in tutta l'Unione.

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

Or. en

Emendamento 55
Sven Mikser, Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l'esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED.	(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l'esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED. ***Per garantire una base industriale europea della difesa realmente competitiva e inclusiva, è opportuno***

	agevolare e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli Stati membri. Gli oneri amministrativi legati alla partecipazione al Fondo europeo per la difesa dovrebbero essere ulteriormente ridotti e le procedure dovrebbero essere semplificate nella pratica. È opportuno prestare particolare attenzione alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione transfrontaliere per garantire un accesso giusto ed equo agli inviti a presentare proposte in tutta l'Unione.
[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).	[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

Or. en

Emendamento 56
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di	(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di

agevolare l'esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED.

agevolare l'esecuzione del FED. ***Vi sono inoltre notevoli difficoltà di accesso per le PMI, criteri di aggiudicazione e autorizzazione poco chiari e eccessivamente complicati, mancanza di certezza della pianificazione a causa della durata troppo breve dei progetti, eccessiva complessità in relazione ai requisiti di cofinanziamento e ambiguità per quanto riguarda l'attuazione della direttiva sui movimenti intraunionali, il che limita l'efficienza.*** È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED.

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

Or. de

Emendamento 57
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel	(7) La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel

regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l'esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED.	regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l'esecuzione del FED***, a livello degli Stati membri dell'UE***. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED***, conferendo priorità, nell'ambito di eventuali modifiche, agli Stati membri dell'UE***.
[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).	[5] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

Or. ro

Emendamento 58
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il quadro giuridico vigente per l'esecuzione del FED limita il ricorso alla gestione indiretta ai casi eccezionali. Un uso più flessibile della gestione indiretta potrebbe tuttavia essere necessario per agevolare la realizzazione di cicli di innovazione più rapidi e più snelli, che consentano al FED di rispondere in modo più efficace alle esigenze emergenti in materia di difesa e ai progressi tecnologici, e per conseguire un'esecuzione del Fondo più efficiente sotto il profilo dei costi. È pertanto necessario introdurre la possibilità di ricorrere alla gestione indiretta in modo più flessibile, facendo in modo nel	(8) Il quadro giuridico vigente per l'esecuzione del FED limita il ricorso alla gestione indiretta ai casi eccezionali. Un uso più flessibile della gestione indiretta potrebbe tuttavia essere necessario per agevolare la realizzazione di cicli di innovazione più rapidi e più snelli, che consentano al FED di rispondere in modo più efficace alle esigenze emergenti in materia di difesa e ai progressi tecnologici, e per conseguire un'esecuzione del Fondo più efficiente sotto il profilo dei costi. È pertanto necessario introdurre la possibilità di ricorrere alla gestione indiretta in modo più flessibile, facendo in modo nel

contempo che siano rispettati i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e assunzione delle responsabilità e che il ricorso alla gestione indiretta sia soggetto a un monitoraggio e a una valutazione rigorosi per garantire l'uso ottimale dei fondi dell'Unione.	contempo che siano rispettati i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e assunzione delle responsabilità e che il ricorso alla gestione indiretta sia soggetto a un monitoraggio e a una valutazione rigorosi per garantire l'uso ottimale dei fondi dell'Unione. ***A tal fine, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/697 relativo al Fondo europeo per la difesa deve essere modificato in modo tale da eliminare l'esclusione della procedura di selezione e aggiudicazione per introdurre una maggiore flessibilità nella gestione indiretta, ottimizzando in tal modo l'efficacia in termini di costi nell'attuazione di azioni specifiche.***
	Or. de

Emendamento 59
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il quadro giuridico vigente per l'esecuzione del FED limita il ricorso alla gestione indiretta ai casi eccezionali. Un uso più flessibile della gestione indiretta potrebbe tuttavia essere necessario per agevolare la realizzazione di cicli di innovazione più rapidi e più snelli, che consentano al FED di rispondere in modo più efficace alle esigenze emergenti in materia di difesa e ai progressi tecnologici, e per conseguire un'esecuzione del Fondo più efficiente sotto il profilo dei costi. È pertanto necessario introdurre la possibilità di ricorrere alla gestione indiretta in modo più flessibile, facendo in modo nel contempo che siano rispettati i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e assunzione delle responsabilità e che il ricorso alla gestione indiretta sia soggetto a un monitoraggio e a una valutazione	(8) Il quadro giuridico vigente per l'esecuzione del FED limita il ricorso alla gestione indiretta ai casi eccezionali. Un uso più flessibile della gestione indiretta potrebbe tuttavia essere necessario per agevolare la realizzazione di cicli di innovazione più rapidi e più snelli***, ben definiti e chiaramente stabiliti***, che consentano al FED di rispondere in modo più efficace alle esigenze emergenti in materia di difesa e ai progressi tecnologici, e per conseguire un'esecuzione del Fondo più efficiente sotto il profilo dei costi. È pertanto necessario introdurre la possibilità di ricorrere alla gestione indiretta in modo più flessibile, ***pur mantenendo modalità ben definite e chiaramente stabilite,*** facendo in modo nel contempo che siano rispettati i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e assunzione delle

rigorosi per garantire l'uso ottimale dei fondi dell'Unione.	responsabilità e che il ricorso alla gestione indiretta sia soggetto a un monitoraggio e a una valutazione rigorosi per garantire l'uso ottimale dei fondi dell'Unione***, in relazione, nel rispetto e a beneficio degli Stati membri***.

Or. ro

Emendamento 60
Marc Botenga, Lynn Boylan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi, come l'Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa	***soppresso***

europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 61
Lynn Boylan, Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi, come l'Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base	***soppresso***

industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 62
György Hölvényi, András Gyürk, Viktória Ferenc

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi, come l'Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un	***soppresso***

vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Consentire di condurre test finanziati dal FED nei paesi terzi comporta gravi rischi giuridici e per la sicurezza, in particolare nel contesto della guerra in corso in Ucraina. Tali attività potrebbero essere percepite come un coinvolgimento dell'UE nelle ostilità esterne e potrebbero esporre il personale o i beni dell'Unione a pericoli. Inoltre il finanziamento del trasferimento o del collaudo di armi al di fuori dell'UE provoca incertezza giuridica in merito al controllo delle esportazioni, al monitoraggio dell'uso finale e al rispetto delle norme finanziarie dell'Unione.

Emendamento 63
Lynn Boylan, Marc Botenga

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento ***limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici***. ***Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di*** attività di test in paesi terzi***, come l'Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED***. ***Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non***	(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento ***garantisce l'esistenza di garanzie e controlli adeguati***. ***Le proposte secondo cui i finanziamenti del FED potrebbero essere utilizzati per finanziare*** attività di test in paesi terzi ***rappresenterebbero un allentamento della supervisione e della regolamentazione del modo in cui i fondi dell'Unione vengono stanziati per le attività di difesa. Inoltre i suggerimenti***

sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione***, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa.*** I test ***in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea***. ***Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.***

secondo cui l'Unione ***dovrebbe finanziare*** i test ***sui campi di battaglia creano gravi sfide etiche e giuridiche e in nessun caso dovrebbero essere forniti finanziamenti dell'Unione a progetti coinvolti nei test sui campi di battaglia nelle zone di conflitto***.

Or. en

Emendamento 64
Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi***, come l'Ucraina,*** siano ammissibili ai finanziamenti del FED***. Lo svolgimento di***	(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Prevedendo l'ammissibilità al

test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.	finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Menzionare l'Ucraina non rispecchia esattamente le realtà cui deve far fronte l'industria della difesa, che da tempo si basa su test al di fuori dell'Unione e dei suoi territori associati. Strutture come l'Overberg Test Range in Sud Africa sono vitali per il settore della difesa nell'UE. Menzionare specificamente l'Ucraina aumenta il rischio di contaminazione politica di un'intenzione che sarebbe altrimenti ragionevole, dal momento che i finanziamenti del FED potrebbero essere utilizzati per finanziare le forze armate ucraine.

Emendamento 65
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione	(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione

e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi, come l'Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.	e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi, come l'Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED***, a condizione tuttavia che gli Stati membri siano stati valutati preventivamente in merito e in via prioritaria***. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, ***solo laddove agli Stati membri sia stata prima attribuita priorità,*** il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione***, coinvolgendo e valorizzando in via prioritaria le capacità degli Stati membri rispetto a quelle dei paesi terzi***.
	Or. ro

Emendamento 66
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è ***necessario*** consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in ***paesi terzi, come l'***Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte ***al di fuori del territorio dell'Unione***, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.	(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è ***opportuno*** consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED***, dato il suo contesto operativo unico e la cooperazione con l'Unione nel settore della difesa***. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte ***in Ucraina***, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione. ***Le attività di test in qualsiasi altro paese terzo non dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti del FED.***

Or. en

Emendamento 67

Eero Heinäluoma, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi, ***come*** l'Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.	(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi, ***in particolare*** l'Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 68
Mārtiņš Staķis, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in ***paesi terzi, come l'***Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.	(9) L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. ***In effetti,*** lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 69
Marjan Šarec, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Engin Eroglu, Lucia Yar, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Per rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea e garantire l'autonomia strategica dell'Unione, è opportuno prestare particolare attenzione al rafforzamento di catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili all'interno dell'Unione. Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe pertanto promuovere una più profonda cooperazione transfrontaliera tra le imprese dell'Unione, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione, al fine di ridurre la dipendenza da fornitori di paesi terzi e promuovere un mercato europeo della difesa più integrato e competitivo. Sostenere lo sviluppo di solidi partenariati industriali all'interno dell'UE contribuirà all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza complessiva dell'ecosistema europeo della difesa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea la necessità di rafforzare le catene di approvvigionamento situate all'interno dell'Unione europea e di promuovere la cooperazione tra le imprese con sede nell'UE. Ciò rafforzerà la resilienza e la competitività dell'industria europea della difesa, ridurrà la dipendenza dai paesi terzi e contribuirà all'autonomia strategica dell'Unione nella produzione e nella tecnologia della difesa.

Emendamento 70
Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Pur garantendo gli interessi di difesa degli Stati membri dell'Unione europea, l'Unione deve assicurare che, in qualsiasi cooperazione in ambito militare e di difesa con i paesi terzi, essa rimanga un progetto di pace e faccia tutto ciò che è in suo potere per risolvere i conflitti che comportano un rischio di conflitto armato o di escalation militare attraverso mezzi diplomatici. Di conseguenza, i test nei paesi terzi e l'esame dei risultati non devono causare interferenze dirette nelle attività di combattimento dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 71
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'efficienza energetica, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità dei siti di produzione a scopi di difesa sono elementi essenziali della prontezza europea alla difesa. Gli Stati membri e i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere incoraggiati a integrare l'efficienza energetica, lo stoccaggio e le fonti di energia alternativa o nucleare nei loro impianti industriali di difesa per aumentare la resilienza e l'autonomia.

Or. en

Motivazione

Collega la prontezza operativa alla resilienza energetica e alla sostenibilità delle catene di produzione a scopi di difesa.

Emendamento 72
Mārtiņš Staķis, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED.	(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED. ***Allo stesso tempo, dato l'evolversi del contesto della sicurezza e il previsto aumento massiccio della spesa per la difesa nel contesto di ReArm Europe e il conseguente aumento della quota di attività industriali connesse ad attività militari tra tutte le attività industriali nell'Unione, è opportuno accelerare ulteriormente gli sforzi di ricerca e innovazione verso la sostituzione di determinati materiali e composti chimici nel processo di fabbricazione di***

prodotti e tecnologie per la difesa, al fine di evitare la dipendenza da sostanze e materiali pericolosi che sono già soggetti o si prevede saranno soggetti a restrizioni o divieti all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 73
Sven Mikser, Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED.	(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. ***In linea con un approccio alla ricerca e allo sviluppo nel settore della difesa basato sull'eccellenza, le proposte dovrebbero essere selezionate principalmente sulla base dell'eccellenza scientifica e tecnica e del potenziale in termini di innovazione, tenendo debitamente conto della pertinenza operativa e del valore aggiunto per l'Unione.*** La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED. ***Al fine di agevolare la***

preparazione delle domande, l'uso di sottoinsiemi di criteri e il rispettivo peso dovrebbero essere specificati in modo chiaro e trasparente in ciascun invito.

Or. en

Emendamento 74
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED.	(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. ***In linea con un approccio alla ricerca e allo sviluppo nel settore della difesa basato sull'eccellenza, le proposte dovrebbero essere selezionate principalmente per quanto riguarda l'eccellenza scientifica e tecnica e il potenziale di innovazione, tenendo debitamente conto della pertinenza operativa e del valore aggiunto europeo.*** La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED. ***Al fine di agevolare la preparazione delle domande, il possibile***

uso di sottoinsiemi di criteri e il rispettivo peso dovrebbero essere specificati in modo chiaro e trasparente in ciascun invito.

Or. en

Emendamento 75
Eero Heinäluoma, Sofie Eriksson, Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED.	(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. ***Dovrebbe essere data priorità a criteri che rispecchiano il contributo all'eccellenza nel settore della difesa, nonché la sua qualità ed efficienza. Inoltre*** la possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED. ***Se del caso, l'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa in tutta l'Unione, compresi l'uso congiunto, la proprietà o la manutenzione del prodotto o della tecnologia finale, dovrebbe essere considerata un criterio di aggiudicazione prioritario.***

Or. en

Emendamento 76
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED.	(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ***rendendo più complesso l'accesso ai finanziamenti per le PMI e*** ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED. ***In particolare, occorre chiarire le condizioni per le aggiudicazioni dirette, gli appalti pre-commerciali e i diritti di accesso degli Stati membri cofinanziatori ai risultati dei progetti di ricerca, nonché i diritti di proprietà intellettuale.***

Or. de

Emendamento 77
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura**,** tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED.	(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione ***tra gli Stati membri*** al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace ***per gli Stati membri***. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura ***e*** tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED***, a vantaggio degli Stati membri dell'UE e conferendo loro al contempo priorità rispetto ai paesi terzi***.

Or. ro

Emendamento 78
Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha	(10) La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha

comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED.	comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione***, in particolare per quanto riguarda le PMI,*** e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED.

Or. en

Motivazione

Consentire alle PMI di accedere più facilmente ai finanziamenti del FED riducendo la burocrazia è particolarmente importante per quanto riguarda le società nel settore della difesa che operano nel settore relativamente nuovo della tecnologia dei droni e dell'IA.

Emendamento 79
Marjan Šarec, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Engin Eroglu, Lucia Yar, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe porre particolare enfasi sulla promozione della cooperazione industriale tra le imprese dell'Unione, con una forte attenzione alla partecipazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione. Rafforzare il ruolo delle PMI nei progetti di difesa collaborativi è fondamentale per stimolare l'innovazione, diversificare le catene di approvvigionamento e garantire un

mercato interno equo e competitivo. Il Fondo dovrebbe pertanto dare priorità ai progetti che integrano efficacemente le PMI nei consorzi multinazionali e agevolano il loro accesso alle attività di ricerca e sviluppo, contribuendo in tal modo a creare un ecosistema europeo della difesa equilibrato e inclusivo.

Or. en

Motivazione

Le PMI sono motori fondamentali dell'innovazione, della flessibilità e della competitività nel settore europeo della difesa. Garantire la loro partecipazione attiva a progetti transfrontalieri finanziati dal FED contribuirà a rafforzare la base industriale europea della difesa e a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza, leadership tecnologica e autonomia strategica.

Emendamento 80
Marjan Šarec, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Engin Eroglu, Lucia Yar, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Al fine di garantire che la base industriale della difesa dell'Unione possa rispondere efficacemente all'evoluzione delle sfide in materia di sicurezza, il Fondo europeo per la difesa dovrebbe sostenere progetti che rafforzino la capacità dell'industria dell'Unione di adattare o convertire rapidamente la sua produzione a fini di difesa. Tali progetti possono includere lo sviluppo di tecnologie di produzione flessibili, infrastrutture a duplice uso e catene di approvvigionamento scalabili in grado di rispondere a esigenze urgenti in materia di difesa. Sostenere la prontezza industriale e le capacità di conversione rafforzerà la resilienza complessiva dell'Unione e ridurrà i tempi di risposta in caso di crisi o aggressione armata.

Or. en

Motivazione

L'industria europea della difesa deve essere in grado di adattarsi rapidamente alle crisi e ai picchi della domanda. Il finanziamento di progetti che consentano una rapida riconversione industriale e una produzione flessibile rafforzerà la preparazione dell'Unione, garantirà la sicurezza dell'approvvigionamento e migliorerà l'adattabilità delle industrie civili e della difesa in caso di necessità.

Emendamento 81
Marjan Šarec, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Engin Eroglu, Lucia Yar, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) L'intelligenza artificiale (IA) e l'analisi avanzata dei dati sono fattori chiave per la competitività, l'innovazione e l'autonomia strategica dell'industria europea della difesa. Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe pertanto sostenere le attività di ricerca e sviluppo volte a promuovere applicazioni di IA affidabili, antropocentriche e sicure a fini di difesa, in linea con il diritto dell'Unione e i principi etici. Rafforzare il ruolo dell'IA all'interno della base industriale della difesa dell'Unione contribuirà a rendere più efficiente il processo decisionale, a migliorare l'interoperabilità e a rafforzare la leadership tecnologica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'importanza di sostenere lo sviluppo di tecnologie di IA nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, garantendo nel contempo che tutte le applicazioni rispettino le norme etiche e i quadri giuridici dell'UE. L'IA è fondamentale per l'innovazione, l'efficienza e la resilienza delle moderne capacità di difesa.

Emendamento 82
Eszter Lakos, Eva Maydell, Michał Szczerba, Radan Kanev, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.	(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione. ***A causa del mutato panorama geopolitico, è opportuno prestare particolare attenzione alle azioni che coinvolgono soggetti degli Stati membri che presentano la più alta esposizione al rischio di concretizzazione delle minacce militari convenzionali.***

Or. en

Emendamento 83
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.	(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali ***tra gli Stati dell'UE***. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative ***all'interno dell'Unione***. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine ***(chiaramente stabiliti e ben definiti)***, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi***, e in via prioritaria tra gli Stati membri,*** e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione ***tra gli Stati membri, da parte e nel rispetto di questi ultimi e tramite l'intermediazione degli stessi***.

Or. ro

Emendamento 84
Sven Mikser, Aura Salla

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.	(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione. ***Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle azioni che coinvolgono soggetti degli Stati membri che presentano la maggiore esposizione alle minacce militari convenzionali.***

Or. en

Emendamento 85
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è	(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è

tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.

tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione. ***Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle azioni che coinvolgono soggetti degli Stati membri che presentano la maggiore esposizione alle minacce militari convenzionali.***

Or. en

Emendamento 86
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del	(11) L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del

FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.	FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione. ***Dovrebbe essere data priorità alle attività che coinvolgono i soggetti degli Stati membri più esposti alle minacce militari convenzionali.***

Or. en

Emendamento 87
Mārtiņš Staķis, Virginijus Sinkevičius
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È a tal fine opportuno ***chiarire le condizioni alle quali la*** Commissione ***può ricorrere alle attribuzioni dirette, così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze. La continuità degli sforzi e la realizzazione***	(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È a tal fine opportuno ***affidare alla*** Commissione ***le decisioni in materia di aggiudicazione per tutti i tipi di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del FED***.

efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi e dovrebbe essere migliorata l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 88
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È a tal fine opportuno chiarire le condizioni alle quali la Commissione può ricorrere alle attribuzioni dirette, così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze. La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di	(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria***, senza compromettere i valori democratici e i principi del diritto internazionale,*** per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse ***a livello dell'UE*** e ridurre al minimo gli oneri amministrativi***, dando al contempo priorità agli Stati membri nell'ambito di tali misure***. È a tal fine opportuno chiarire le condizioni alle quali la Commissione può ricorrere alle attribuzioni dirette, ***tra gli Stati membri dell'UE,*** così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze. La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento***, tra gli Stati***

interessi e dovrebbe essere migliorata l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa degli Stati membri.	***membri***. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi***, vale a dire i paesi dell'UE,*** e dovrebbe essere migliorata l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa ***europee*** degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 89
Bart Groothuis, Jeannette Baljeu, Hilde Vautmans, Engin Eroglu, Ivars Ijabs, Marjan Šarec, João Cotrim De Figueiredo, Petras Auštrevičius, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È a tal fine opportuno chiarire le condizioni alle quali la Commissione può ricorrere alle attribuzioni dirette, così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze. La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi e dovrebbe essere migliorata	(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È a tal fine opportuno chiarire le condizioni alle quali la Commissione può ricorrere alle attribuzioni dirette, così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze. La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi e dovrebbe essere migliorata

l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa degli Stati membri.	l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa degli Stati membri. ***Dato il rapido ritmo dell'innovazione nelle tecnologie per la difesa, i progetti dovrebbero tuttavia essere negoziati caso per caso, tenendo conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del sistema d'armi o dell'entità del bilancio.***

Or. en

Motivazione

Dato il rapido ritmo dell'innovazione nelle tecnologie per la difesa, l'emendamento offre la flessibilità necessaria per negoziare i progetti caso per caso, in quanto possono emergere rapidamente nuove esigenze.

Emendamento 90
Eero Heinäluoma, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. ***È a tal fine opportuno chiarire le condizioni alle quali la Commissione può ricorrere alle attribuzioni dirette, così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze.*** La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del	(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di ***eccellenza,*** trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi e dovrebbe essere migliorata l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal

settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi e dovrebbe essere migliorata l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa degli Stati membri.

modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 91
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È a tal fine opportuno chiarire le condizioni alle quali la Commissione può ricorrere alle attribuzioni dirette, così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze. La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi e dovrebbe essere migliorata l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa degli Stati membri.	(12) Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È a tal fine opportuno chiarire ***e semplificare*** le condizioni alle quali la Commissione può ricorrere alle attribuzioni dirette, così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze. La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi e dovrebbe essere migliorata l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 92
Marc Botenga, Lynn Boylan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il FED ha il potenziale per promuovere lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative nel settore della difesa attraverso appalti pre-commerciali. Il quadro giuridico vigente è tuttavia troppo complesso e manca di chiarezza quanto alle condizioni per gli appalti pre-commerciali nell'ambito del FED, ostacolandone un uso efficace. È necessario semplificare e chiarire le condizioni per gli appalti pre-commerciali, in quanto le disposizioni vigenti promuovono l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing), che non sempre è adatta al settore della difesa. L'eliminazione di tale restrizione renderà più chiaro ed efficace il quadro in materia di appalti pre-commerciali, consentendo al FED di sostenere meglio lo sviluppo di soluzioni innovative, colmare il divario tra ricerca e diffusione sul mercato e fornire agli Stati membri un forte incentivo a investire nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 93
Marc Botenga, Lynn Boylan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il FED ***ha il potenziale per promuovere lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative nel settore della difesa attraverso*** appalti pre-commerciali. ***Il quadro giuridico vigente è tuttavia troppo complesso e manca di chiarezza quanto alle condizioni per gli appalti pre-commerciali nell'ambito del FED, ostacolandone un uso efficace***. ***È necessario semplificare e chiarire le condizioni per gli appalti pre-commerciali, in quanto le disposizioni vigenti promuovono l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing), che non sempre è adatta al settore della difesa. L'eliminazione di tale restrizione renderà più chiaro ed efficace il quadro in materia di appalti pre-commerciali, consentendo al FED di sostenere meglio lo sviluppo di soluzioni innovative, colmare il divario tra ricerca e diffusione sul mercato e fornire agli Stati membri un forte incentivo a investire nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa.***	(13) Il FED ***non è utilizzato per processi di riduzione dei rischi, come gli*** appalti pre-commerciali. ***L'industria degli armamenti è tra le più redditizie al mondo***.

Or. en

Emendamento 94
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il FED ha il potenziale per promuovere lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative nel settore della difesa attraverso appalti pre-commerciali. Il quadro giuridico vigente è tuttavia troppo complesso e manca di chiarezza quanto alle condizioni per gli appalti pre-commerciali nell'ambito del FED, ostacolandone un uso efficace. È	(13) Il FED ha il potenziale per promuovere lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative nel settore della difesa***, a livello dei paesi dell'UE,*** attraverso appalti pre-commerciali. Il quadro giuridico vigente è tuttavia troppo complesso e manca di chiarezza quanto alle condizioni per gli appalti pre-commerciali ***negli Stati membri***

necessario semplificare e chiarire le condizioni per gli appalti pre-commerciali, in quanto le disposizioni vigenti promuovono l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing), che non sempre è adatta al settore della difesa. L'eliminazione di tale restrizione renderà più chiaro ed efficace il quadro in materia di appalti pre-commerciali, consentendo al FED di sostenere meglio lo sviluppo di soluzioni innovative, colmare il divario tra ricerca e diffusione sul mercato e fornire agli Stati membri un forte incentivo a investire nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa.

nell'ambito del FED, ostacolandone un uso efficace. È necessario semplificare e chiarire le condizioni per gli appalti pre-commerciali ***a livello dell'Unione***, in quanto le disposizioni vigenti promuovono l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing), che non sempre è adatta ***tra gli Stati membri*** al settore della difesa ***europea***. L'eliminazione di tale restrizione renderà più chiaro ed efficace il quadro in materia di appalti pre-commerciali ***a livello dell'Unione***, consentendo al FED di sostenere meglio lo sviluppo di soluzioni ***europee*** innovative, colmare il divario tra ricerca e diffusione sul mercato e fornire agli Stati membri un forte incentivo a investire ***a livello dell'Unione*** nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa.

Or. ro

Emendamento 95
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. Le condizioni per l'esercizio di tali diritti ***di accesso*** dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò	(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. ***Inoltre, qualora gli Stati membri o i paesi associati al FED abbiano confermato il cofinanziamento a favore di alcuni soggetti giuridici di un consorzio, tutti i soggetti giuridici del***

semplificherà il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ***ridurrà i tempi di concessione delle sovvenzioni, promuovendo così*** una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.

consorzio selezionato dovrebbero conferire a tali Stati membri o ai paesi associati al FED i diritti di utilizzo dei risultati generati durante l'azione, a scopi di difesa, da concordare tra gli Stati membri o i paesi associati al FED e i soggetti giuridici del consorzio selezionato. Le condizioni per l'esercizio di tali diritti dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò ***migliorerà la trasparenza e agevolerà*** il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ***faciliterà il processo decisionale, accelerando in tal modo l'attuazione dei progetti di sviluppo cofinanziati. Di conseguenza, ciò promuoverà*** una ***maggiore*** razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 96
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. Le condizioni per l'esercizio di tali diritti ***di accesso*** dovrebbero essere definite nel rapporto	(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. ***Inoltre, qualora gli Stati membri o i paesi associati al FED abbiano confermato il cofinanziamento a***

contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò ***semplificherà*** il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ***ridurrà i tempi di concessione delle sovvenzioni, promuovendo così*** una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.

favore di alcuni soggetti giuridici di un consorzio, tutti i soggetti giuridici del consorzio selezionato dovrebbero conferire a tali Stati membri o ai paesi associati al FED i diritti di utilizzo dei risultati generati durante l'azione, a scopi di difesa, da concordare tra gli Stati membri o i paesi associati al FED e i soggetti giuridici del consorzio selezionato. Le condizioni per l'esercizio di tali diritti dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò ***migliorerà la trasparenza e agevolerà*** il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ***faciliterà il processo decisionale, accelerando in tal modo l'attuazione dei progetti di sviluppo cofinanziati. Di conseguenza, ciò promuoverà*** una ***maggiore*** razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 97
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. ***Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. Le condizioni per***	(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED ***non prevede condizioni specifiche e*** non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti.

l'esercizio di tali diritti di accesso dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò semplificherà il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ridurrà i tempi di concessione delle sovvenzioni, promuovendo così una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 98
Bart Groothuis, Jeannette Baljeu, Hilde Vautmans, Engin Eroglu, Ivars Ijabs, Marjan Šarec, João Cotrim De Figueiredo, Petras Auštrevičius, Morten Løkkegaard, Michał Kobosko, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti ***di accesso ai*** risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto ***di accesso ai*** risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. Le condizioni per l'esercizio di tali diritti ***di accesso*** dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò semplificherà il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ridurrà i tempi di concessione delle sovvenzioni, promuovendo così una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.	(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti ***di utilizzo dei*** risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto ***di utilizzo dei*** risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. ***Qualora gli Stati membri o i paesi associati abbiano confermato il cofinanziamento ad almeno un soggetto giuridico di un consorzio, tutti i soggetti giuridici del consorzio selezionato dovrebbero conferire a tali Stati membri o paesi associati il diritto di utilizzare i risultati generati durante l'azione a fini di difesa.*** Le condizioni per l'esercizio di tali diritti ***di utilizzo*** dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano

l'azione. Ciò semplificherà il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ridurrà i tempi di concessione delle sovvenzioni, promuovendo così una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.

Or. en

Motivazione

This amendment replaces the term "access rights" with "rights to use" in Article 23. While Article 20 of Regulation (EU) 2021/697 and the Commission proposal still refers to "access rights," the term "rights to use" better reflects the purpose of EDF development projects. It ensures that co-financing Member States and associated countries can not only view the results of such projects, but also actively use and further develop them based on operational experience. This strengthens the practical utility of publicly co-financed outcomes while safeguarding the IP rights of participating entities.

Emendamento 99
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. Le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò semplificherà il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria ***e ridurrà i tempi***	(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. ***Inoltre il consorzio dovrebbe conferire agli Stati membri cofinanziatori o ai paesi associati al FED il diritto di utilizzo dei risultati generati durante l'azione per i propri scopi di difesa.*** Le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso dovrebbero essere definite

di concessione delle sovvenzioni, promuovendo così una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.

nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò semplificherà il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria ***per completare rapidamente il processo di sviluppo delle capacità***, promuovendo così una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 100
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. Le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò semplificherà il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ridurrà i tempi di concessione delle sovvenzioni, promuovendo così una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.	(14) Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere ***tra gli Stati membri*** un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. Le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari***, dando priorità a quelli provenienti dai paesi dell'UE,*** e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò semplificherà il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ridurrà i tempi di concessione delle sovvenzioni, ***attribuendo la priorità agli Stati membri,*** promuovendo così una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa ***all'interno dell'Unione***.

Or. ro

Emendamento 101
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Il coordinamento con i partner di fiducia, compresi gli alleati della NATO e la Comunità europea dell'energia atomica, in materia di norme di sicurezza nucleare, diversificazione dei combustibili e gestione dei rifiuti può rafforzare l'autonomia strategica e la resilienza della difesa dell'Unione, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e delle restrizioni alla partecipazione di soggetti di paesi terzi a progetti finanziati dall'UE.

Or. en

Motivazione

Mantiene il principio della cooperazione in materia di sicurezza e diversificazione, senza modificare le regole di partecipazione o i regolamenti di base.

Emendamento 102
Christine Singer, Olivier Chastel, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Il rafforzamento dell'industria europea della difesa contribuisce in modo significativo alla sovranità tecnologica e all'autonomia strategica dell'Unione. L'Unione dovrebbe pertanto creare un ambiente di sostegno affidabile, prevedibile e non burocratico a lungo termine, che

favorisca le innovazioni e gli investimenti privati.

Or. en

Motivazione

Il nuovo considerando sottolinea che il rafforzamento dell'industria europea della difesa contribuisce alla sovranità tecnologica e all'autonomia strategica. Sottolinea la necessità di un quadro normativo stabile e favorevole agli investimenti che incoraggi l'innovazione e la partecipazione del settore privato.

Emendamento 103
György Hölvényi, András Gyürk, Viktória Ferenc

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di trarre il massimo beneficio possibile dalle modifiche del regolamento (UE) 2021/697, è opportuno che ***dette*** modifiche ***siano*** applicate retroattivamente. Sebbene alcune disposizioni, come quelle relative ai criteri di attribuzione, non possano essere applicate retroattivamente a causa della loro stessa natura, altre, come quelle relative ai tassi di finanziamento ***o allo svolgimento di test al di fuori del territorio dell'Unione***, possono migliorare l'efficienza e l'efficacia dei progetti finanziati a titolo del FED***.*** Per fare in modo che i fondi dell'Unione siano spesi nel modo più efficace possibile***, queste disposizioni dovrebbero essere applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025***.	(15) Al fine di trarre il massimo beneficio possibile dalle modifiche del regolamento (UE) 2021/697, è opportuno che ***alcune*** modifiche ***possano essere*** applicate retroattivamente. Sebbene alcune disposizioni, come quelle relative ai criteri di attribuzione, non possano essere applicate retroattivamente a causa della loro stessa natura, altre, come quelle relative ai tassi di finanziamento, possono migliorare l'efficienza e l'efficacia dei progetti finanziati a titolo del FED per fare in modo che i fondi dell'Unione siano spesi nel modo più efficace possibile.

Or. en

Motivazione

L'applicazione retroattiva a decorrere dal 1º gennaio 2025 compromette la certezza del diritto e può creare obblighi imprevisti per gli Stati membri e i contraenti. Vi è una probabilità pratica e giuridica che i prodotti per la difesa siano già immagazzinati o

distribuiti in paesi terzi, il che potrebbe portare a un'ambiguità giuridica e finanziaria nell'ambito delle nuove norme.

Emendamento 104
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di trarre il massimo beneficio possibile dalle modifiche del regolamento (UE) 2021/697, è opportuno che dette modifiche siano applicate retroattivamente. Sebbene alcune disposizioni, come quelle relative ai criteri di attribuzione, non possano essere applicate retroattivamente a causa della loro stessa natura, altre, come quelle relative ai tassi di finanziamento o allo svolgimento di test al di fuori del territorio dell'Unione, possono migliorare l'efficienza e l'efficacia dei progetti finanziati a titolo del FED. Per fare in modo che i fondi dell'Unione siano spesi nel modo più efficace possibile, queste disposizioni dovrebbero essere applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025.	(15) Al fine di ***sfruttare e*** trarre il massimo beneficio possibile dalle modifiche del regolamento (UE) 2021/697, è opportuno che dette modifiche siano applicate retroattivamente. Sebbene alcune disposizioni, come quelle relative ai criteri di attribuzione, non possano essere applicate retroattivamente a causa della loro stessa natura, altre, come quelle relative ***alle procedure di selezione dei progetti e*** ai tassi di finanziamento o allo svolgimento di test al di fuori del territorio dell'Unione, possono migliorare l'efficienza e l'efficacia dei progetti finanziati a titolo del FED. Per fare in modo che i fondi dell'Unione siano spesi nel modo più efficace possibile, queste disposizioni dovrebbero essere applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Or. ro

Emendamento 105
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. Se le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, sono utilizzate sia nell'interesse di difesa che per scopi diversi dalla difesa, le esenzioni concesse a norma del presente articolo riguardano solo gli usi esclusivi per gli interessi di difesa, fatta salva l'applicazione del presente regolamento ad altri usi.".

Or. en

Emendamento 106
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"3 ter. Qualora le esigenze in materia di difesa richiedano che una linea di produzione normalmente destinata all'uso civile sia temporaneamente riconvertita per la produzione nel settore della difesa, l'esenzione di cui al presente articolo si applica per tutto il tempo in cui la linea è utilizzata per la produzione nel settore della difesa, entro il periodo e l'ambito di applicazione notificati all'autorità competente.".

Or. en

Motivazione

Cfr. considerando 4 bis e 4 ter.

Emendamento 107
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"3 quater. Al fine di evitare condizioni di disparità tra gli appalti nel settore della difesa ed evitare la frammentazione del mercato interno, anche nel contesto di programmi di appalti cooperativi e congiunti, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi, emana orientamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sull'applicazione coerente dei paragrafi 3 e 3 bis.
	Tali orientamenti:
	a) forniscono modelli standardizzati proporzionati al rischio per le decisioni di esenzione, con requisiti calibrati in base al rischio e alle dimensioni per ridurre al minimo la burocrazia;
	b) affrontano il trattamento delle sostanze a duplice uso;
	c) se del caso, forniscono orientamenti pratici per i casi eccezionali in cui le linee di produzione non possono essere differenziate a livello pratico, comprese le modalità di applicazione temporanea dell'esenzione in tali casi in modo semplice e proporzionato al rischio;
	d) tengono conto delle migliori pratiche e dei quadri di cooperazione esistenti tra gli Stati membri, fatta salva la decisione 2011/411/PESC del Consiglio[1 bis].".
	[1 bis] Decisione 2011/411/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per

la difesa e che abroga l'azione comune 2004/551/PESC.

Or. en

Emendamento 108
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek, Cristian Terheș, Georgiana Teodorescu, Geadis Geadi, Rihards Kols, Claudiu-Richard Târziu, Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Adrian-George Axinia, Emmanouil Fragkos, Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa ***e della sicurezza. La Commissione europea e gli Stati membri provvedono affinché la produzione di sostanze identificate come critiche a fini di difesa e sicurezza, compresi i materiali energetici e i precursori utilizzati nei propellenti e negli esplosivi, sia mantenuta nel territorio dell'Unione***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la produzione di sostanze critiche per la difesa/sicurezza non sia compromessa da restrizioni normative che hanno come obiettivo il loro uso civile, ad esempio in agricoltura. Imponendo la prosecuzione della produzione all'interno dell'UE, l'emendamento salvaguarda l'autonomia strategica e la prontezza operativa dell'industria europea della difesa, prevenendo le perturbazioni della catena di approvvigionamento che potrebbero derivare dal ritiro dal mercato a causa di divieti non legati alla difesa.

Emendamento 109
Christine Singer, Olivier Chastel, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire ***esenzioni dal*** presente regolamento per le sostanze in quanto tali ***o in quanto componenti di miscele o articoli***, se necessario nell'interesse della difesa.	3. Gli Stati membri possono consentire ***eccezioni al*** presente regolamento per le sostanze in quanto tali***, nelle miscele o nei prodotti***, se ***ciò è*** necessario nell'interesse della difesa ***o della prontezza alla difesa***. ***Tali eccezioni possono estendersi alle sostanze, alle miscele, ai prodotti e al loro uso lungo l'intera catena di fabbricazione e di approvvigionamento, a condizione che le autorità competenti garantiscano l'adozione di misure di sicurezza adeguate.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento offre agli Stati membri una maggiore flessibilità per rispondere alle esigenze urgenti in materia di difesa o prontezza, consentendo esenzioni mirate lungo l'intera catena di approvvigionamento. Garantisce che tali esenzioni rimangano soggette a controlli di sicurezza adeguati, bilanciando i requisiti di difesa con la protezione della salute e dell'ambiente.

Emendamento 110
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Pascale Piera, Antonín Staněk, Jana Nagyová, Mathilde Androuët, Matthieu Valet, Marie-Luce Brasier-Clain, Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o

in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa**.**	in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa***, anche al di fuori delle situazioni di crisi***. ***Tali esenzioni si estendono ai prodotti a duplice uso.***

Or. fr

Emendamento 111
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa***, compresi i prodotti civili a duplice uso che contribuiscono attivamente agli interessi di difesa***.

Or. en

Emendamento 112
Ingeborg Ter Laak, Liesbet Sommen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa ***e proporzionato in relazione alla protezione***

dell'ambiente e della salute pubblica.

Or. en

Emendamento 113
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa. ***Tali esenzioni sono tutte limitate agli usi esclusivamente nell'interesse della difesa.***

Or. en

Emendamento 114
Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse ***della difesa***.	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni ***di durata limitata*** dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse ***dell'autodifesa nazionale***.

Or. en

Emendamento 115
Lynn Boylan, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per ***le*** sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento ***in casi specifici*** per ***alcune*** sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.

Or. en

Emendamento 116
Stine Bosse, Martin Hojsík, Gerben-Jan Gerbrandy, Michal Wiezik, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni ***giustificate*** dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'obiettivo della proposta di consentire esenzioni più ampie in materia di prontezza alla difesa.

Emendamento 117
Antonio Decaro, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (UE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario ***nell'interesse*** della difesa.	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario ***per usi specifici soltanto in applicazioni nel settore*** della difesa.

Or. en

Motivazione

Sebbene possa essere necessaria una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di concedere esenzioni dal regolamento REACH, occorre chiarire che l'esenzione non equivale a una deroga generale per una determinata sostanza e pertanto non si applica a tutti gli usi delle sostanze a duplice uso (sostanze utilizzate in applicazioni sia civili che militari) con il pretesto dell'interesse di difesa. L'emendamento chiarisce che l'esenzione si applica solo a usi specifici nelle applicazioni a scopi di difesa e non in applicazioni a scopi civili.

Emendamento 118
Kai Tegethoff
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario ***nell'interesse*** della ***difesa***.	3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario ***per applicazioni specifiche per la*** difesa.

Or. en

Motivazione

The COM proposal is poorly justified with regard to REACH. It refers to alleged stakeholder comments in that regard, yet the summary of the stakeholder consultation does not contain a single question concerning chemicals. It refers to possible savings by the defence industry in case of lighter reporting requirements pursuant to Article 33 of REACH without providing any detail what this could mean. The current REACH text already provides for flexibility for Member States to grant exemptions in specific cases for certain substances. It is bad practice to propose changing the law just because some MS do not fully take into account the existing flexibility (see Recital 3 of COM proposal). That said, given the importance of defence, it could be acceptable to broaden the scope of possible national exemptions, provided that it remains limited to defence-specific applications. That avoids undue use of exemptions for dual-use substances, which could have undesirable consequences with regard to the protection against harmful substances in civilian applications.

Emendamento 119
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 3 – punto 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	All'articolo 3 è aggiunto il seguente punto 42:
	"42) interesse di difesa: tutte le attività e i prodotti utilizzati o connessi ad attività militari e di sicurezza, provenienti da uno Stato membro o dall'Unione, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i prodotti che non sono destinati a usi primari, scopi di difesa o di sicurezza".

Or. en

Emendamento 120
Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'allegato I, sezione 2.1, se necessario nell'interesse della difesa.	4. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'allegato I, sezione 2.1, se necessario nell'interesse della difesa***, a condizione che:***
	a) siano attuate misure adeguate in materia di salute e sicurezza sul lavoro per proteggere i lavoratori che manipolano tali sostanze;
	b) sia previsto un monitoraggio regolare della salute dei lavoratori esposti;
	c) gli Stati membri riferiscano annualmente alla Commissione in merito all'uso di tali esenzioni e al loro impatto sulla salute dei lavoratori e sulla sicurezza ambientale.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere data priorità alla sicurezza dei lavoratori e alla trasparenza. La prontezza alla difesa non dovrebbe compromettere la salute dei lavoratori impiegati nell'industria della difesa.

Emendamento 121
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek, Cristian Terheș, Georgiana Teodorescu, Rihards Kols, Claudiu-Richard Târziu, Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Adrian-George Axinia, Emmanouil Fragkos, Elena Donazzan, Alberico Gambino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'allegato I, sezione 2.1, se necessario nell'interesse della difesa.	4. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'allegato I, sezione 2.1, se necessario nell'interesse della difesa. ***Gli Stati membri provvedono affinché le***

prescrizioni in materia di classificazione ed etichettatura non ostacolino la prosecuzione della produzione di sostanze identificate come critiche a fini di difesa e sicurezza nel territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento impedisce che gli obblighi di classificazione ed etichettatura ostacolino involontariamente la produzione di sostanze essenziali per la difesa. Rafforza la coerenza della legislazione in materia di sostanze chimiche con le esigenze in materia di difesa e garantisce che la conformità normativa non comprometta la capacità dell'UE di sostenere la sua base di produzione nel settore della difesa. L'industria della difesa e della sicurezza sarà completamente esclusa da tutti gli obblighi e i requisiti dell'UE in materia di etichettatura.

Emendamento 122
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Pascale Piera, Antonín Staněk, Jana Nagyová, Mathilde Androuët, Matthieu Valet, Marie-Luce Brasier-Clain, Pierre-Romain Thionnet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
Regolamento 1272/2008
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'allegato I, sezione 2.1, se necessario nell'interesse della difesa**.**	4. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'allegato I, sezione 2.1, se necessario nell'interesse della difesa***, anche al di fuori delle situazioni di crisi***. ***Tali esenzioni si estendono ai prodotti a duplice uso.***

Or. fr

Emendamento 123
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'allegato I, sezione 2.1, se necessario nell'interesse della difesa.	4. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'allegato I, sezione 2.1, se necessario nell'interesse della difesa***, compresi i prodotti civili a duplice uso che contribuiscono attivamente agli interessi di difesa***.

Or. en